SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA ———

N. 1667

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREATTA)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia (CONSO)

col Ministro delle finanze
(GALLO)

col Ministro del tesoro (BARUCCI)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (SAVONA)

e col Ministro del commercio con l'estero (BARATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1993

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Santiago del Cile l'8 marzo 1993

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	4
Testo dell'Accordo	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo italocileno per la promozione e la protezione degli investimenti, firmato a Santiago del Cile l'8 marzo 1993, si aggiunge ad una serie di analoghi accordi sottoscritti dall'Italia con altri Paesi dell'America latina. L'atto internazionale in questione riveste una particolare importanza in quanto, al pari degli altri conclusi con altri Paesi dell'America latina, costituisce il mezzo più idoneo per estendere e sviluppare le attività dei nostri investitori e per convogliare verso il Cile nuovi investimenti stranieri. considerati «capitali di sviluppo», in grado di influenzare positivamente il prodotto interno lordo contribuendo ad un rafforzamento della sua già ottima situazione economica.

L'Accordo recepisce una serie di norme finalizzate ad incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri ed in particolare prevede:

la clausola del trattamento riservato al nazionale e quella della nazione più favorita per l'accesso agli investimenti;

la concessione di un adeguato risarcimento per perdite o danni derivanti da cause di guerra, conflitti o stati di emergenza;

la regolamentazione delle nazionalizzazioni o degli espropri con la previsione di un indennizzo effettivo parametrato sul valore di mercato.

Conclude l'Accordo la normativa riguardante la regolamentazione della risoluzione delle controversie tra le Parti contraenti e gli investitori, che hanno facoltà o di adir egli organi giudiziari della Parte in cui è localizzato l'investimento o di ricorrere ad una forma di arbitrato internazionale (International Centre for Settlement of Investment Disputes-ICSID o tribunale ad hoc istituito secondo le regole della United Nations Commission on International Trade Law-UNCITRAL). Quanto alle controversie tra le Parti, queste potranno sottoporle, ove non riescano a comporle in via diplomatica, ad un tribunale arbitrale appositamente previsto dall'articolo 10.

Dall'attuazione del presente Accordo, finalizzato essenzialmente a promuovere gli investimenti italiani assicurando ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto nell'ordinamento locale, non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili; pertanto, per la copertura di tali tipi di danni, si provvede con legge speciale, che viene emanata in occasione del singolo evento.

D'altra parte, il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 9 e 10) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici. Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dal ricorso al tribunale arbitrale, si provvederà con i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia.

Per tali considerazioni non appare necessaria la redazione della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Santiago del Cile l'8 marzo 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Cile (qui di seguito denominati Parti Contraenti),

desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione fra i due Paesi e, in particolare, determinare favorevoli condizioni per investimenti italiani in Cile e per quelli cileni in Italia;

consapevoli che la promozione e la protezione di tali investimenti stimolano i trasferimenti di capitali e di tecnologia tra i due Paesi e,

tenuto conto dell'Accordo Quadro di Cooperazione Economica, Industriale, Scientifico-Tecnologico, Tecnico e Culturale, tra l'Italia ed il Cile, sottoscritto in Santiago del Cile, l'8 novembre 1990, ed in particolare del suo articolo VIII,

riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione, in conformità agli accordi internazionali, di tali investimenti stranieri che siano realizzati o che si realizzino con reale ed effettivo trasferimento di capitali,

contribuiscono ad incentivare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

i. Per "investimento" si intende, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento, ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra in conformità alle leggi e ai regolamenti di quest'ultima.

In tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica:

- a) diritti di proprietà su beni mobili ed immobili, nonchè ogni altro diritto reale di godimento, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;
- b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, ogni altro titolo di credito ovvero titoli di Stato e pubblici;
- c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto a prestazioni o servizi correlati ad investimenti provenienti dall'estero, nonchè, come definiti nel successivo punto 5. del presente articolo, i redditi da investimento reinvestiti;
- d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, nomi commerciali, avviamento;

- a) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonchè ogni licenza e concessione rilasciata in conformità a vigenti disposizioni per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali.
- Le Per "investitore" si intende una persona fisica o juridica di una Parte Contraente che abbia effettuato, uffettui o abbia assunto obbligazione di effettuare investimenti provenienti dall'estero nel territorio dell'altra farte Contraente.
- 3. Per "persona fisica" si intende, per ciascuna Parte ontraente, una persona fisica che ne abbia per legge la ittadinanza.
- 4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità costituita avente Sede nel territorio di una di esse e da quest'ultima riconosciuta a norma di legge, come istituti pubblici e persone giuridicne in genere, società di persone o di capitali, fondazioni, associazioni e, ciò, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o meno.
- 5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare profitti o quote di profitti, interessi, redditi da capitale, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici e spettanze diverse, compresi i redditi reinvestiti e gli incrementi di capitale.

6. Per "territorio" si intende, il territorio compreso entro i confini terrestri ed il mare territoriale di ognuna delle due Parti Contraenti nonchè la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale che si estendono oltre i limiti del mare territoriale delle Parti predette e sopra le quali queste ultime esercitino o possano esercitare, in conformità al diritto internazionale, diritti di sovranità o di giurisdizione ai fini di prospezione, esplorazione, sfruttamento e preservazione di risorse naturali.

Articolo 2

Promozione e protezione degli investimenti

- 1. Ciascuna Parte Contraente promuoverà, nella misura del possibile, gli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente nel suo territorio e autorizzerà tali investimenti in conformità alla propria legislazione e ai propri regolamenti.
- 2. Ciascuna Parte Contraente assicurerà sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra. Ciascuna Parte Contraente assicurerà che la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, e dalle società e dalle imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti discriminatori od arbitrari.

Articolo 3

Trattamento nazionale e Clausola della Nazione più favorita

- 1. Ciascuna Parte Contraente, nell'ambito del proprio territorio, accorderà agli investimenti, ai redditi e alle attività connesse con gli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti, ai redditi e alle attività similari connesse con investimenti di investitori propri o di qualunque Paese Terzo.
- 2. Ciascuna Parte Contraente proteggerà nel suo territorio gli investimenti effettuati secondo le proprie leggi e regolamenti da investitori dell'altra Parte Contraente e non ostacolerà, con misure ingiustificate o discriminatorie, la gestione, il mantenimento, l'utilizzazione, il godimento, l'ampliamento, la vendita e, eventualmente, la liquidazione di detti investimenti.
- 3. Le disposizioni di cui ai punti 1. e 2. del presente articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce o riconoscerà a Paesi Terzi per effetto di una sua partecipazione ad unioni doganali od economiche, associazione di mercato comune, zone di libero scambio, accordi regionali o subregionali, accordi economici multilaterali internazionali o per effetto di accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi frontalieri.

Articolo 4

Risarcimento per danni o perdite

- 1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte, a causa di guerre o di altri conflitti armati, di stati di emergenza o di altri similari avvenimenti, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento offrirà adeguato risarcimento. I relativi pagamenti avranno luogo senza indebito ritardo e saranno liberamente trasferibili.
- 2. Gli investitori interessati avranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini della Parte Contraente obbligata e, in ogni caso, avranno trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori di Paesi Terzi.

Articolo 5

Nazionalizzazione o esproprio

- 1. a) Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, a tempo determinato od indeterminato, i diritti di proprietà, di possesso, di controllo e di godimento ad essi inerenti, salvo quanto previsto per legge o per effetto di sentenze ed ordinanze delle autorità giudiziarie competenti.
- b) Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente

nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte, se non per causa di pubblica utilità, per motivi di interesse nazionale, dietro immediato, pieno, ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non-discriminatoria ed in conformità a disposizioni e procedure di legge.

c) Il giusto risarcimento sarà equivalente al valore effettivo di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la nazionalizzazione, esproprio o misura equivalente effettiva o imminente sia stata annunciata o resa pubblica.

Si intende che il valore effettivo di mercato comprende tutti gli elementi costitutivi e distintivi dell'impresa e delle relative attitivà imprenditoriali.

Il risarcimento dovrà essere pagato senza ritardi, e comprenderà gli interessi maturati, secondo il tipo usuale di interesse bancario, dalla data di nazionalizzazione o esproprio sino alla data del suo pagamento.

Non oltre il momento dell'esproprio, nazionalizzazione o misura equivalente, si saranno dovute assumere le debite misure per determinare e pagare il risarcimento.

Nel caso in cui non venga raggiunto un accordo tra l'investitore e la Parte obbligata, la legalità dell'esproprio, nazionalizzazione o misura equivalente, nonchè l'ammontare del risarcimento, dovranno essere ricorribili in un procedimento giudiziario ordinario.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1. del presente articolo si applicheranno anche ai redditi derivanti da un investimento, nonchè, in caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultima.

Articolo 6

Trasferimento dei capitali, dei profitti, delle retribuzioni e dei risarcimenti

- 1. Ognuma delle Parti Contraenti autorizzerà agli investitori dell'altra, dopo l'assolvimento da parte degli investitori stessi di ogni obbligo fiscale, il trasferimento all'estero in qualsiasi valuta liberamente convertibile e senza indebito ritardo, di:
- a) capitali e quote aggiuntive di capitali utilizzate per mantenimento e incremento di investimenti;
- b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed ogni altro profitto;
- c) somme derivanti dalla totale o parziale vendita o liquidazione di un investimento;
- d) somme destinate al rimborso di prestiti riferiti ad un investimento e per il pagamento degli interessi relativi, documentati in conformità alle disposizioni di legge della Parte Contraente nel cui territorio l'investimento sia stato realizzato e applicabili al momento del loro ottenimento;

- e) remunerazioni, indennità, retribuzioni e percezioni generate da lavoro dipendente o autonomo o da prestazioni di servizi, realizzati da cittadini di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente nell'ambito dell'investimento o in relazione alla sua realizzazione, come pure i relativi contributi e prestazioni ai fini previdenziali e di sicurezza sociale, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.
- f) somme a titolo di risarcimento di cui all'articolo 4 e all'articolo 5, paragrafo c).
- 2. Tenuto conto dell'articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo lo stesso trattamento riservato a quelli derivanti da investimenti effettuati da investitori di Stati Terzi, qualora più favorevole.

Articolo 7

Surroga

1. Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'Altra, ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, essa verrà riconosciuta come surrogata di diritto nella stessa posizione

creditizia dell'investitore assicurato. Per i pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o ad una sua istituzione in virtù di tale surroga, verranno rispettivamente applicati gli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

2. Gli investitori conserveranno facoltà ad intervenire o costituirsi parte in azioni giudiziarie già avviate allo scopo di tutelare diritti residui che essi possano rivendicare e che non siano stati oggetto di surroga. Qualora sorgesse controversia, si applicheranno le procedure di cui al successivo articolo 9.

Articolo 8

Trasferimenti

I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebito ritardo successivamente all'adempimento degli obblighi fiscali e comunque entro sei mesi.

Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta liberamente convertibile al cambio più favorevole, applicabile dal mercato bancario alla data di trasferimento.

Articolo 9

Soluzione delle controversie tra investitori e Parti Contraenti

1) Qualsiasi controversia relativa agli investimenti, insorta tra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra,

riguardo problemi regolati dal presente Accordo, sarà per quanto possibile risolta mediante consultazioni amichevoli tra le Parti in controversia.

- 2) Se tali consultazioni non consentissero una soluzione entro sei mesi dalla data di richiesta scritta di una delle due Parti, la controversia potrà essere sottoposta, a scelta dell'investitore:
- agli organi giudiziari competenti della Parte Contraente nel cui territorio sia localizzato l'investimento;
- oppure ad arbitrato internazionale, nei modi e termini disposti ai successivi paragrafi 3) e seguenti del presente articolo.

L'elezione dell'uno o dell'altro foro da parte dell'investitore sarà definitiva.

- 3) In caso di ricorso all'abitrato internazionale, la controversia sarà sottoposta, a scelta dell'attore, a uno degli organismi di arbitrato qui di seguito indicati:
- a) al Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie relative ad Investimenti (I.C.S.I.D.), istituito dalla Convenzione sul "Regolamento delle Controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati", aperta alla firma in Washington il 18 marzo 1965.
- b) Ad un Tribunale arbitrale "ad hoc" istituito, salvo diverso accordo tra le Parti, in conformità alle norme di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale

Internazionale (UNCITRAL), di cui alla risoluzione 31/98 del 15 dicembre 1976 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli arbitri saranno in numero di tre e , se non cittadini delle Parti Contraenti, dovranno essere cittadini di Paesi che abbiano relazioni diplomatiche con le Parti Contraenti.

- 4. Nessuna delle Parti Contraenti, che sia parte in una controversia, potrà sollevare in una fase della procedura di arbitrato né in sede di esecuzione di una sentenza di arbitrato, eccezioni basate sul fatto che un investitore Parte avversa abbia, per effetto di una polizza di assicurazione o della garanzia prevista all'Articolo 7 del presente Accordo, ricevuto un indennizzo destinato a coprire in tutto o in parte le perdite subite.
- 5. Il tribunale arbitrale deciderà sulla base del diritto della Parte Contraente che è parte nella controversia, tenendo conto delle norme di quest'ultima relative ai conflitti di legge, delle disposizioni del presente Accordo, delle clausole di eventuali accordi particolari relativi all'investimento nonchè dei principi di diritto internazionale applicabili in materia e particolarmente, dei principi della buona fede.
- 6. Le sentenze arbitrali saranno definitive e vincolanti per le Parti nella controversia. Ciascuna Parte Contraente si impegna ad eseguire le sentenze, in conformità alla propria legislazione nazionale ed alle convenzioni internazionali in materia vigenti per ambedue le Parti Contraenti.

7. Le Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica argomenti attinenti ad un arbitrato o ad un procedimento giudiziario già in corso, finchè le procedure relative non siano state concluse e le Parti nella controversia non abbiano poi adempiuto al lodo del tribunale arbitrale od alla sentenza del competente tribunale interno, secondo i termini di adempimento stabiliti nel lodo o nella sentenza medesimi.

Articolo 10

Regolamento delle controversie tra le parti contraenti

- 1. Le controversie tra le Parti Contraenti relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte per via diplomatica.
- 2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte nei sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia effettuato notifica per iscritto all'altra Parte Contraente, esse verranno sottoposte, su iniziativa di una di esse, alla competenza di un tribunale arbitrale ad hoc in conformità alle disposizioni del presente Articolo.
- 3. Il tribunale arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte nominerà un membro del Tribunale. Tali due membri sceglieranno quindi, quale Presidente, un cittadino di uno Stato Terzo. Il Presidente dovrà essere nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.

- 2. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo le nomine non fossero state ancora effettuate, le Parti Contraenti potranno, in mancanza di altre intese, richiedere la relativa designazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non gli fosse possibile accettare l'incarico, ne verrà fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Ove poi anche il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non gli fosse possibile accettare, verrà invitato il membro della Corte Internazionale di Giustivia che segue in ordine di precedenza e che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.
- 5. Il tribunale arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni sararno vincolanti. Ognuna delle Farti Contraenti sosterrà le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti in misura uguale. Il Tribunale arbitrale siabilirà le proprie procedure.

Articolo 11 Relezioni fre Governi

Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dal fatto che fra le Parti Contraenti esistano relazioni diplomatiche o consclari.

Articolo 12

Applicazione di disposizioni varie

- 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero sia diversamente regolata da norme di diritto internazionale generale, verranno applicate alle Parti Contraenti ed ai loro investitori le disposizioni di volta in volta più favorevoli al loro caso.
- 2. Qualora una Parte Contraente, în conformità di leggi, regolamenti, disposizioni o specifici contratti abbia adottato, per gli investitori dell'Altra, una normativa più vantaggiosa di quella prevista dal presente Accordo, verrà agli stessi riservato il trattamento più favorevole.

Articolo 13

Ambito di applicazione dell'Accordo

- 1. Il presente Accordo si applicherà agli investimenti effettuati già, o che si effettuino da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra ed i quali, in conformità alla legislazione applicabile al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, siano stati da quest'ultima registrati come investimento estero.
- 2. In ogni caso, esso non si applicherà alle controversie già iniziate o risolte prima delle sua entrata in

vigore né alle pretese pendenti od insorte prima di tale data. Inoltre, essa non si applicherà a fatti ugualmente accaduti prima dell'entrata in vigore ovvero nei casi di sussistenza, a tale data, di situazioni di fatto preesistenti.

Articolo 14 Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

Articolo 15

Durata e scadenza

- 1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per dieci anni a partire dalla data di espletamento delle procedure di notifica di cui all'Articolo 14 e verrà prorogato tacitamente per successivi periodi di cinque anni, salvo che una delle due Parti non lo abbia denunciato per iscritto prima di un anno dalle rispettive scadenze.
- Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui al precedente comma, le disposizioni degli Articoli da 1 a 13 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date predette.

In fede di che i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in duplice copia a Santiago del Cile, il 8 Marzo 1993, in lingua italiana ed in lingua spagnola, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della

Repubblica Italiana

Per il Governo della

Repubblica del Cile

PROTOCOLLO

Nel firmare l'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Cile sulla Promozione e la Protezione degli Investimenti, sono state inoltre concordate le clausole seguenti da considerare parte integrante di tale Accordo.

1. In riferimento all'intero Accordo:

nei testi originali in lingua italiana ed in lingua spagnola dell'Accordo, le dizioni "cittadinanza" e "cittadino" sono intese corrispondere a quelle di "nacionalidad" e "nacional".

2. In riferimento all'Articolo 3:

ciascuna Parte Contraente regolerà secondo le sue leggi e regolamenti e quanto più favorevolmente possibile, i problemi relativi all'entrata, al soggiorno, al lavoro ed agli spostamenti sul suo territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente e dei membri delle loro famiglie che, nello spirito del presente Accordo, effettuino attività collegate agli investimenti.

3. In riferimento all'Articolo 8:

a) fermo restando quanto stabilito nell'Articolo 8, la Repubblica del Cile mantiene attualmente un termine, stabilito per legge, unicamente per il rimpatrio del capitale di cui all'Articolo 6, paragrafo 1, comma a), che in nessun caso potrà superare i tre anni dall'ingresso dello stesso.

- b) In vigenza del programma cileño per la conversione del debito estero, la Repubblica del Cile concederà il diritto di rimpatrio degli investimenti realizzati da investitori italiani nel quadro del menzionato programma, trascorsi dieci anni dal loro ingresso, e dopo quattro anni per il trasferimento degli utili. Gli utili dei primi quattro anni saranno trasferibili a partire dal quinto anno, in quote annuali del 25%.
- c) La Repubblica del Cile, in conformità con i principi contenuti nell'Accordo cui il presente Protocollo si riferisce, si impegna a concedere, a beneficio degli investitori della Repubblica Italiana, qualunque diminuzione o annullamento dei termini summenzionati, che possa essere introdotto per legge nel contesto della politica di libero mercato e di promozione degli investimenti stranieri in Cile.
- d) Senza pregiudizio di quanto stabilito in precedenza, in nessun caso l'investitore italiano avrà un trattamento meno favorevole in materia di trasferimenti di quello usato nei confronti degli investitori dei Paesi Terzi.

Fatto in duplice copia a Santiago del Cile il 8

Marzo 1993 in lingua italiana ed in lingua spagnola, ambedue i

testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana Per il Governo della Repubblica del Cile

umeun